

DEPOSITO DEI BILANCI
DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE
PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

- A -

TERMINI E ITER DI APPROVAZIONE

Come ogni anno le società di capitali e le società cooperative, tramite i propri organi rappresentativi, devono convocare l'assemblea dei soci per approvare il bilancio di esercizio. Ma prima della convocazione dell'assemblea dei soci, gli organi direttivi della società devono **redigere il progetto di bilancio** che spesso presenta delle criticità derivanti dalla complessa e variegata normativa civilistica e fiscale.

Il processo di **formazione** e **approvazione** del **bilancio** è articolato in quanto concorrono i diversi organi della società:

- *gli **amministratori** che lo redigono;*
- *i **sindaci** o il **revisore legale** che hanno gli obblighi di vigilanza e controllo;*
- *l'**assemblea** che lo approva.*

Prima di ripercorrere l'iter di formazione e di approvazione del Bilancio si ritiene opportuno ricordare che la società potrà scegliere di redigere, a seconda delle sue caratteristiche dimensionali:

- **il bilancio ordinario;**
- **il bilancio abbreviato;**
- **il bilancio per le micro-imprese.**

Gli adempimenti previsti per ciascuna di queste nuove forme di Bilancio sono profondamente diversi, in quanto diversi sono i documenti che compongono il Bilancio stesso.

Il Codice civile prevede un preciso **iter di formazione e approvazione del bilancio**, che possiamo suddividere nelle seguenti fasi:

- 1) redazione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione** (se richiesta);
- 2) trasmissione del progetto di bilancio agli organi preposti al controllo** (se esistenti);
- 3) deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale** per la presa visione da parte dei soci;
- 4) approvazione del progetto di bilancio da parte dell'assemblea dei soci;**
- 5) deposito del bilancio approvato presso il Registro imprese**, entro 30 giorni dall'approvazione.

1) L'organo amministrativo della società (*Consiglio di Amministrazione, Amministratore unico, Consiglio di gestione, ecc.*) deve **predisporre**, alla fine di ogni esercizio sociale, il **progetto di bilancio d'esercizio**, composto da alcuni documenti obbligatori (*stato patrimoniale; conto economico; nota integrativa; rendiconto finanziario; relazione sulla gestione*, che può essere omessa in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis* Codice civile).

2) Non è previsto un esplicito termine entro il quale il progetto di bilancio deve essere predisposto ed approvato dall'organo amministrativo, ma nelle società in cui è presente l'organo di controllo (*collegio sindacale, revisore, società di revisione*), è necessario che lo stesso sia **consegnato a tale organo almeno 30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci**, affinché possano fare le loro osservazioni o proposte (art. 2429, comma 1, C.C.).

Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori (esempio: *se l'assemblea è stata convocata per il 28 aprile 2020, la trasmissione del progetto di bilancio andrà effettuata entro il 29 marzo 2020*).

L'organo di controllo (Collegio sindacale o soggetto incaricato della revisione legale) ha poi **15 giorni di tempo per effettuare le verifiche** e gli accertamenti del caso e **redigere la relazione sul bilancio**.

Una volta redatta, la relazione deve essere inviata all'organo amministrativo.

Nel caso in cui non sia depositata la Relazione del Collegio Sindacale si ritiene che i soci non possano correttamente deliberare l'approvazione del Bilancio, ragion per cui la delibera di approvazione potrebbe essere impugnata ai sensi dell'art. 2377 C.C. e conseguentemente annullata.

3) Per consentire ai soci di prenderne visione, **durante i quindici giorni che precedono l'assemblea** (art. 2429, comma 3, C.C.), l'organo amministrativo deve **depositare presso la sede sociale:**

- *il progetto di bilancio;*
- *la relazione sulla gestione;*
- *la relazione dei sindaci e/o del soggetto incaricato della revisione legale;*
- *le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.*

Il **mancato deposito** del progetto di bilancio presso la sede sociale o il mancato deposito della relazione dei sindaci, che impedisca ai soci di avere una completa informazione sui dati di bilancio **comporta l'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio.**

4) Infine, affinché il bilancio acquisisca efficacia giuridica verso i terzi, è necessaria **l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.** Pertanto, a seguito della redazione del progetto di bilancio, deve essere convocata **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio**, entro i seguenti precisi termini individuati dall'art. 2364, comma 2, del Codice civile:

- un **termine ordinario: entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;**
- un **termine straordinario: entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, per ipotesi particolari specificamente previste dall'art. 2364 del C.C., ossia:
 - *società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**;*
 - *presenza di **particolari esigenze** connesse con la struttura e l'oggetto della società.*

Quindi, lo statuto può consentire un **rinvio "sistematico"** dell'approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato e può riconoscere la possibilità di un **rinvio "occasionale"** in presenza di *"particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società"*.

In entrambe le ipotesi gli amministratori devono **segnalare nella relazione sulla gestione**, di cui all'art. 2428 C.C., **le ragioni della dilazione.** Ovviamente, per le società che possono non redigere tale documento, tali informazioni vanno esposte nella Nota Integrativa.

4a) Le **modalità e i termini di convocazione dell'assemblea o dei soci** per l'approvazione del bilancio va effettuata con **modalità diverse a seconda del tipo di società.**

1) Nelle **società per azioni quotate sul mercato** gli amministratori devono convocare l'assemblea mediante la pubblicazione di un **avviso sulla Gazzetta Ufficiale** o in **almeno un quotidiano** individuato dallo statuto, **15 giorni prima dell'assemblea.**

L'avviso deve riportare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e le materie da trattare (ordine del giorno).

2) Nelle **società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio**, se previsto dallo statuto, la convocazione dei soci può essere effettuata mediante vari mezzi (quali: *fax, raccomandata, e-mail, ecc.*) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, **almeno 8 giorni prima dell'assemblea** (art. 2366 C.C.). In mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, ai fini della valida costituzione della stessa è richiesto che:

- *sia rappresentato **l'intero capitale sociale**;*
- *vi partecipi la maggioranza degli **amministratori** e componenti **l'organo di controllo.***

3) Nelle **società a responsabilità limitata** l'approvazione del bilancio è riservata **inderogabilmente alla competenza dei soci** e può essere adottata, alternativamente:

- *con decisione, mediante **consultazione scritta/consenso espresso per iscritto, ossia senza una formale delibera assembleare**, se espressamente previsto dall'atto costitutivo;*
- *dall'assemblea, se l'approvazione del bilancio è riservata all'organo collegiale.*

4b) L'atto costitutivo può prevedere le **modalità di convocazione** per assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti trattati. Se nulla è disposto in merito, la convocazione va effettuata **mediante lettera raccomandata** spedita ai soci **almeno 8 giorni** prima dell'assemblea al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, riportante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Anche in questo caso in mancanza della formalità di convocazione dell'assemblea, per la validità della costituzione della stessa è richiesto che:

- *la presenza dell'intero capitale sociale;*
- *tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.*

La convocazione dei soci può essere effettuata anche **a mezzo posta elettronica certificata (PEC)**. Tale modalità è equiparabile a quella effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e di conseguenza l'invio di una PEC soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali.

4c) Il bilancio può essere **approvato anche in seconda convocazione**, nel caso in **prima convocazione** non abbia raggiunto le maggioranze previste per la regolare costituzione e/o per le relative deliberazioni.

Nell'avviso di convocazione relativo alla **prima convocazione** può essere già fissato il giorno per la **seconda convocazione**, che comunque non può tenersi nello stesso giorno della prima.

Nelle **società per azioni** se il giorno della seconda adunanza non è indicato nell'avviso della prima convocazione, la stessa va riconvocata in un intervallo temporale compreso tra il giorno successivo ed il trentesimo giorno dalla data fissata per la prima convocazione (art. 2369 C.C.).

Nelle **società a responsabilità limitata**, la seconda convocazione non è disciplinata, ma la stessa è possibile se prevista dallo statuto.

Nella eventualità di una mancata convocazione da parte degli amministratori, **deve provvedere il collegio sindacale**.

Ma la data per la seconda convocazione può andare oltre il termine di 120 o di 180 giorni?

In merito a una diffusa prassi societaria di far slittare la seconda convocazione dell'assemblea di bilancio oltre il termine di 120 (o 180) giorni, la **Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC)** sostiene che, dal combinato disposto degli articoli 2364, 2369 e 2429 c.c., si ricava che la **prima convocazione deve effettuarsi entro i 120 giorni (o 180)** dalla chiusura dell'esercizio sociale, **potendo la seconda avvenire anche oltre il predetto termine**, purchè entro i successivi 30 giorni dalla prima.

Il termine ultimo per l'approvazione del bilancio in **seconda convocazione** è, pertanto, il **31 maggio 2021** (essendo il 30 maggio giorno festivo) o il **29 luglio 2021**.

Per le **assemblee deserte** non è necessario redigere alcun verbale, in quanto è sufficiente che, all'apertura della successiva riunione, sia verbalizzata la circostanza che la precedente assemblea è andata deserta.

4d) In prima convocazione, il bilancio **può non essere approvato** e questo può dipendere da varie cause, le principali riguardano:

- **la mancanza del quorum costitutivo** necessario per la **valida costituzione** dell'assemblea. Affinché l'assemblea sia validamente costituita è necessario che sia rappresentato almeno il **50% del capitale sociale** (art. 2368 Codice civile). In **seconda convocazione** l'assemblea si considera validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata (art. 2369 Codice civile);

- **la mancanza del quorum deliberativo**. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera a **maggioranza assoluta**, a meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata (art. 2368 Codice civile). Nella **seconda convocazione** e nelle convocazioni successive, l'assemblea delibera con i **quorum previsti** dallo **statuto**. Se lo statuto non prevede una seconda convocazione, è necessario comunque riconvocare l'assemblea che andrà a deliberare secondo i quorum previsti per la prima convocazione.

4e) L'**omessa convocazione dell'assemblea** entro i termini previsti comporta l'applicazione della **sanzione da 1.032,00 a 6.197,00 euro per ogni amministratore sindaco inadempiente**.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci (art. 2631 C.C.).

4f) Con la chiusura del bilancio d'esercizio viene evidenziato il **risultato dell'esercizio** che gli amministratori delle società di capitali devono proporre ai soci, per **la scelta della relativa destinazione**.

Di conseguenza in sede di approvazione del bilancio, ai soci è richiesto di deliberare sulla destinazione del risultato d'esercizio (**utile o perdita**). Tale scelta deve essere espressamente indicata in nota integrativa, come stabilito dal nuovo articolo 2427, comma 1, n. 22-septies C.C..

A seconda del risultato conseguito, le possibili scelte possono, pertanto, essere così sintetizzate:

A. In caso di Utile:

- *accantonamento a riserva legale (almeno 5% dell'utile fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale),*
- *accantonamento a riserva (statutaria, straordinaria ecc.),*
- *copertura perdite esercizi precedenti,*

- *riporto a nuovo,*
- *distribuzione ai soci.*

In questo ultimo caso, **la delibera di distribuzione degli utili va registrata presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni** (art. 4, Tariffa - Parte I, D.P.R. n. 131/1986) con assolvimento dell'imposta fissa di euro 200,00 (utilizzando il Modello. F23 - Codice tributo 109T – Causale RP).

Ricordiamo che la **delibera di distribuzione degli utili**, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere **depositata al Registro delle Imprese**, corredata degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

B. In caso di Perdita:

- *Rinvio all'esercizio successivo,*
- *copertura con utilizzo di riserve (di utili o di capitale) presenti a patrimonio netto.*

5) Come ultimo adempimento, una volta approvato il bilancio, questo deve essere **depositato** dagli amministratori **entro 30 giorni** dalla data di approvazione presso il **Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente**, secondo specifiche modalità che saranno oggetto di un successivo intervento.

Tabella riepilogativa iter approvazione

Adempimenti a carico degli amministratori	Società con organo di controllo		Società senza organo di controllo	
	Termine massimo ordinario	Termine massimo straordinario	Termine massimo ordinario	Termine massimo straordinario
Redazione progetto di bilancio e Relazione sulla gestione	31 marzo 2021	31 maggio 2021 (*)	15 aprile 2021	14 giugno 2021
Trasmissione all'organo di controllo	(**)	(**)	==	==
Deposito presso la sede sociale	15 aprile 2021	15 giugno 2021	15 aprile 2021	15 giugno 2021
Approvazione bilancio	30 aprile 2021	29 giugno 2021	30 aprile 2021	29 giugno 2021
Registrazione della delibera assembleare presso l'Agenzia delle Entrate (***)	Entro 20 giorni dalla data della delibera assembleare con la quale si è deciso di distribuire gli utili.			
Deposito Registro imprese	31 maggio 2021	29 luglio 2021	31 maggio 2021	29 luglio 2021

(*) Essendo il 30 maggio 2021 giorno festivo.

(**) Il termine per la trasmissione del progetto di bilancio all'organo di controllo va individuato, a partire dalla data di convocazione dell'assemblea fissata dagli amministratori (30 giorni prima del termine fissato per la presentazione ai soci).

(***) Se è stata deliberata la distribuzione degli utili.

LE FORMALITA' DI DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

1) E' online il "Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al Registro delle imprese - Campagna bilanci 2021".

Questa guida - volta a facilitare le società e i professionisti nell'adempimento dell'obbligo di deposito del bilancio oltre che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale - **descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2021.**

Ai fini della **redazione e della presentazione dei bilanci relativi all'anno 2020**, il manuale tiene conto, oltre che delle numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che ha recepito nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, che ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del Codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali.

Anche per il 2021, la **tassonomia da utilizzare** per la formazione delle istanze XBRL è la versione "**2018-11-04**", per il cui utilizzo, XBRL Italia ha fornito le **istruzioni operative in conseguenza delle variazioni normative introdotte con l'articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge n. 124 del 4 agosto 2017** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

2) COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ELETTRONICA E DEPOSITO TELEMATICO

Il servizio Deposito Bilanci predisposto da InfoCamere è dedicato alle società di capitali tenute al deposito del proprio bilancio al Registro Imprese, e **non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.**

Questo servizio permette di compilare e spedire la pratica di deposito che, nei casi previsti dalla norma, può contenere anche l'elenco soci.

Il servizio Deposito Bilanci consente di scegliere fra **due diverse modalità operative:**

- **Bilanci su PC** - software (da scaricare sul proprio personal computer) che consente il deposito del bilancio e dell'elenco soci. Particolarmente indicato per le Società per Azioni che necessitano di depositare l'elenco soci;

- **Bilanci on-line** - servizio web che offre una modalità rapida e guidata di deposito, particolarmente indicato per le Società a Responsabilità Limitata.

Tale servizio è da utilizzare per l'invio di un bilancio **con riconferma dell'elenco soci** dell'anno precedente (S.p.A., S.A.p.A., S.C.p.A.) o di un bilancio **che non necessita di presentazione dell'elenco soci** (Società Cooperative e Srl);

La richiesta va presentata in modalità telematica al Registro Imprese della competente Camera di Commercio, corredata di firma digitale.

La **spedizione della pratica** può avvenire, in alternativa:

- tramite il servizio "**Bilancio on-line**";

- con utilizzo del **software FedraPlus** (nell'attuale versione 06.94.04) per la compilazione e **Tyco** per l'invio;

- **altre soluzioni di mercato:** tramite prodotti di compilazione e invio pratiche Registro Imprese e Comunicazione Unica, realizzati da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio (quali: Apogeo; Data Print Grafik; Gruppo Buffetti; ecc.).

3) DIRITTI DI SEGRETERIA E IMPOSTA DI BOLLO

Per il deposito del bilancio ordinario, del bilancio abbreviato e del bilancio delle micro-imprese è previsto il **pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria** di un importo maggiorato, che andrà devoluto all'OIC - *Organismo Italiano Contabilità*.

Con **decreto interministeriale del 4 gennaio 2021 (decreto OIC 2021)**, è stata definita la misura della maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese.

Gli importi per il 2021 rimangono maggiorati nella misura già prevista per il 2020.

Gli importi previsti - sia dei diritti di segreteria che dell'imposta di bollo - sono, pertanto, i seguenti:

3.1) diritti di segreteria:

- **32,70 euro**: per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell'Albo nazionale cooperative;

- **62,70 euro**: per tutti gli altri tipi di società.

Sono **esenti dal pagamento di questo diritto**: le Start-up innovative; gli incubatori certificati, ma solo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

3.2) imposta di bollo:

- **59,00 euro**: per il deposito del bilancio consolidato per le società di persone interamente possedute da società di capitali e del bilancio sociale di società di persone.

- **65,00 euro**: per tutti gli altri tipi di società.

Sono **esenti dal pagamento dell'imposta di bollo**:

- le Start-up innovative, gli incubatori certificati e le PMI innovative, ma solo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese;

- gli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese, non imprese sociali;

- le cooperative sociali (L. n. 381/1991).

E' **esente dal pagamento, sia del diritto di segreteria che dell'imposta di bollo**, il deposito del bilancio consolidato, **se depositato contestualmente al bilancio d'esercizio**, in considerazione dell'orientamento secondo cui i diritti e i bolli si intendono assolti con il deposito del bilancio di esercizio.

4) DEPOSITO A RETTIFICA

Per procedere alla **correzione di eventuali errori contenuti in bilanci già depositati** è necessario procedere alla presentazione di una **nuova pratica di deposito** completa della documentazione prevista, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Il nuovo deposito va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale e per lo stesso vanno pagati sia l'imposta di bollo che i diritti di segreteria negli importi previsti per il primo deposito.

Il deposito a rettifica non implica, in ogni caso, la cancellazione del precedente bilancio depositato.

Nel caso in cui gli errori riguardino la **redazione dell'elenco soci**, dovrà procedersi al solo deposito dell'elenco soci senza allegare alcun atto.

La **rettifica degli elenchi soci già iscritti** è soggetta al pagamento diritto di segreteria di **euro 30,00** e dell'imposta di bollo di **euro 65,00**.

Tabella riassuntiva

Tipologia di società	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Società di capitali (Spa – SapA – Srl)	65,00	62,70
Società estere con sede secondaria in Italia	65,00	62,70
Società benefit (art. 1, commi 376 e ss. della L. n. 208/2015)	65,00	62,70
Consorzi	65,00	62,70
Consorzi Confidi	65,00	62,70
Consorzi per l'internazionalizzazione	65,00	62,70
GEIE (art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 240/1991)	65,00	62,70
Contratti di rete di imprese con personalità giuridica	65,00	62,70
Società cooperative	65,00	62,70

Cooperative sociali (L. n. 381/1991)	==	32,70
Start-up innovative iscritte nell'apposita sezione del Registro delle imprese	== (1)	== (1)
Incubatori certificati iscritti nell'apposita sezione del Registro delle imprese	== (1)	== (1)
PMI innovative	== (2)	62,70
Aziende speciali e consorzi tra Enti locali, di cui al comma 5 bis dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000, iscritte nel Registro delle imprese	65,00	62,70
Istituzioni di Enti locali di cui al comma 5 bis dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 iscritte nel REA	16,00	62,70
Enti operanti nel settore musicale (L. n. 800/1967; art. 16 D.Lgs. n. 367/96)	65,00	62,70
Società creditizia e/o finanziaria comunitaria con sede secondaria/filiale in Italia (art. 42, D.Lgs. n. 136/2015)	65,00	62,70
Società creditizia e/o finanziaria extra-comunitaria con sede secondaria/filiale in Italia (art. 42, D.Lgs. n. 136/2015)	65,00	62,70
Società di persone interamente possedute da società di capitali	59,00	62,70
Depositi a rettifica di bilanci già depositati	65,00	62,70
Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni	==	62,70

(1) Per le **start up innovative**, e **incubatori certificati**, iscritti nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, il deposito del bilancio è **esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria**. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start up innovativa e di incubatore certificato, e **dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione**.

(2) Per le **PMI innovative**, iscritte nell'apposita sezione, è previsto il pagamento dei diritti di segreteria; è invece prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per i primi 5 anni dall'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

5) **SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO DEPOSITO**

Secondo quanto stabilito dall'art. 2630 Codice civile "*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo*".

Dunque, agli amministratori ed ai liquidatori di società che omettono di eseguire nei termini prescritti il deposito del bilancio di esercizio, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 C.C. secondo la seguente tabella:

Tempi dell'adempimento	Importo sanzione	Importo pagamento liberatorio
Deposito bilancio entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti	Da 45.78 a 458.67	91.56 euro
Deposito bilancio oltre i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti	Da 137.33 a 1.376,00 euro	274.66 euro

La sanzione predetta, **maggiorata delle spese di procedimento**, verrà applicata **ad ognuno degli amministratori o dei liquidatori**.

Da tener presente che il **deposito dell'elenco soci** è adempimento a sé stante rispetto al **deposito del bilancio** e di conseguenza autonomamente sanzionabile.

La sanzione verrà applicata solo nel caso di tardivo deposito del modello S. In questo caso l'importo ridotto della sanzione, applicata ai medesimi soggetti di cui sopra, ammonta ad **euro 68.67** per ogni soggetto sanzionabile, più le spese di procedimento.

Per quanto riguarda le **Aziende speciali**, l'omesso o ritardato deposito del bilancio è assoggettato alla sanzione amministrativa prevista, in capo all'obbligato (o a ciascuno degli obbligati), dall'art. 2194 del Codice civile: pagamento in misura ridotta: **20 euro + spese di procedimento**.

Per quanto riguarda le **Istituzioni**, l'omesso o ritardato deposito nel REA del bilancio comporta l'applicazione, in capo al legale rappresentante (o a ciascuno dei legali rappresentanti), delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 630 del 1981: pagamento in misura ridotta: **10,00 euro**, se l'adempimento è effettuato entro 60 giorni dall'approvazione oppure **51,33 euro** se l'adempimento è effettuato oltre i 60 giorni dall'approvazione.